TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 20

Alle lavoratrici che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 7 della presente legge e' dovuto il trattamento economico normale stabilito in caso di malattia per il periodo non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente il parto.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1951, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	II — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it